

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

INSERIRE LA SEGUENTE AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI):

- a. cognome e nome;
- b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria;
- c. indirizzo della sede operativa/legale;
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività, ove esistente;
- f. nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione C, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato;
- g. nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività;
- h. indicazione dell'IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Da fornire in caso di addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, per il quale opera:

- a. cognome e nome;
- b. natura del rapporto in essere con l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D ed F per il quale è svolta l'attività, dati anagrafici e relativo numero di iscrizione nel Registro;
- c. sede legale, recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata dell'intermediario iscritto nel Registro per il quale è svolta l'attività;
- d. indicazione dell'IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi:

- a. cognome e nome o ragione sociale;
- b. Stato membro in cui l'intermediario è registrato;
- c. indirizzo internet al quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'intermediario;
- d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d'origine;
- e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;
- f. in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica nominativo del responsabile della sede secondaria;
- g. data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica;
- h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:

- a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione della/e impresa/e di cui distribuiscono i prodotti;
- b. nome/ragione sociale dell'/degli intermediario/i con cui hanno in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Con riferimento al pagamento dei premi:

- a. che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

oppure

- b. che è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.

Avvertenza: L'intermediario iscritto nella sezione B del Registro, che non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunica al contraente che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:

- a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);
- b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo;
- c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice);
- d. nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.

Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO¹:

- a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
- b. se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (*specificarne la denominazione sociale*) è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

con riguardo al contratto proposto:

- a. se l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, e se la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
- b. se, in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
- c. se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso deve comunicare al contraente la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- d. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi (ove appropriato rispetto alla propria natura) INDICANO:

- a. che l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del

¹ Nel caso in cui il soggetto che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del Registro, l'informazione dovrà essere riferita anche all'intermediario per il quale è svolta l'attività. Ove si tratti di addetto all'attività di intermediazione non iscritto nel Registro che opera per intermediari iscritti, l'informazione dovrà essere riferita all'intermediario per il quale è svolta l'attività.

Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

(sezione da compilare – eventualmente con l'apposizione di un timbro – a cura dell'intermediario contestualmente alla sottoscrizione della polizza, una volta individuato l'unico soggetto competente - impresa o intermediario - alla gestione del reclamo).

- c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
- d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (*riportare indirizzo e numero telefonico*), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);
- e. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se siano o meno autorizzati - in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (*specificare la denominazione sociale*) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze² per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice.

PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario assicurativo a titolo accessorio che entra in contatto con il contraente

Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio INDICANO:

- a. cognome e nome;
- b. numero e data di iscrizione nel Registro, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria;
- c. indirizzo della sede operativa/legale;
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività, ove esistente;
- f. nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera;
- g. nel caso in cui l'intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l'attività;
- h. indicazione dell'IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta.

² Gli effetti dovranno essere noti al contraente anche nel caso in cui l'autorizzazione non sussista.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta

L'intermediario a titolo accessorio INFORMA:

- a. che i premi pagati dal contraente all'intermediario a titolo accessorio e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

oppure

- b. che è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750;

Sezione III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario a titolo accessorio INFORMA:

- a. che l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario/all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa preponente;

(sezione da compilare – eventualmente con l'apposizione di un timbro – a cura dell'intermediario contestualmente alla sottoscrizione della polizza, una volta individuato l'unico soggetto competente - impresa o intermediario - alla gestione del reclamo)

- c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

PARTE III – IMPRESA

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

L'Impresa che opera in qualità di distributore INDICA:

- a. denominazione e status di impresa di assicurazione;
- b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS;
- c. sede legale;
- d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- e. indicazione del sito internet.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'impresa

L'Impresa che distribuisce un prodotto assicurativo comunica al contraente se fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

L'Impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'Impresa che distribuisce un prodotto assicurativo informa il contraente:

- a. della facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa stessa, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la relativa documentazione;
- b. la facoltà per il contraente di avvalersi di altre eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.